

ALLEGATO C)



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 PER LA GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA CREMONA N. 62 PER LA DURATA DI DUE ANNI (EVENTUALMENTE PROROGABILI)

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno (XX) del mese di XXXX presso la sede comunale,

TRA LE PARTI

1) **COMUNE DI PIEVE DI CENTO (C.F. 00470350372)**, legalmente rappresentato dal SINDACO PRO-TEMPORE LUCA BORSARI domiciliato per la carica in PIEVE DI CENTO in P.ZZA A. COSTA 17, che agisce in esecuzione della sua elezione a Sindaco, confermata con D.C.C. 18 del 24/06/2025, nel proseguo dell'atto "Concedente" o "Comune";

E

2) **XXXXXXXXXX**, con sede in XXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXX, XX - Codice fiscale e P.IVA XXXXXXXXXX e numero di iscrizione R.E.A. XXXXXXXXXX, come da visura camerale agli atti del XXXXXXXXXX, rappresentata da XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica a XXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXX, XX, Presidente e Legale Rappresentante della stessa, nel proseguo dell'atto "E.T.S.",

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
 - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c. il poter dimostrare "adequata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "*mediante procedure comparative riservate alle medesime*" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
 - lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il _____ con deliberazione n. _____.
 - dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale <https://www.comune.pievedicento.bo.it/>, in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico" per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
 - svolta la procedura comparativa, con determinazione n. **XXXX del XXXXXXXXX del Responsabile del Settore XXXXXX**, sono stati approvati i verbali della gara in oggetto ed è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 2 della presente convenzione;
 - l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali [_____ [Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];
 - l'Associazione è iscritta nel Registro _____ dal _____;
 - che in merito alla presenza di rischi dati da interferenza, come da art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri per la sicurezza risultano pertanto essere pari a zero;

- il DURC prot. INAIL_XXXXXX della XXXXXX risulta regolare, con scadenza il XXXXXX; (qualora l'ente del terzo settore abbia dipendenti).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

Art. 2- Oggetto della convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), previa procedura comparativa, il Comune di Pieve di Cento, come sopra rappresentato, affida alla XXXXXX, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di gestione della Sala Polivalente con cucina di via Cremona n. 62, di proprietà del Comune, per il periodo ____ – ____.

Oggetto del servizio è la Sala Polivalente dotata di cucina e servizi igienici, nel prosieguo definita anche "impianto", realizzata anche grazie al contributo del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e al contributo dell'Associazione Lions Club International – Distretto 108 Tb, allestita quale centro di prima accoglienza della popolazione in caso di emergenza di protezione civile e centro per la preparazione e somministrazione di pasti ai bisognosi ed indigenti. L'impianto è sito in via Cremona n. 62 a Pieve di Cento (BO) ed è costituito da: XXXXX, individuato e perimetrato sulla planimetria di cui all'Allegato **sub A)** parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'impianto è dotato di una cucina attrezzata, dotata della strumentazione contenuta nell'inventario allegato **sub B)** al presente atto, che può essere utilizzata solo in attuazione della presente convenzione, secondo quanto previsto al successivo Art.4.

La Convenzione avviene a titolo sperimentale e per una durata limitata trattandosi di un servizio nuovo, non erogato in precedenza e per il quale non sono prevedibili con precisione costi e ricavi potenziali.

La Convenzione ha ad oggetto:

a) l'utilizzazione diretta, la sub concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto, comprensivo di tutte le attrezzature, dotazioni impiantistiche e tecnologiche presenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione;

- b) la programmazione e il coordinamento dell'attività svolta all'interno della sala polivalente, la promozione dell'utilizzo della stessa e delle attività praticate presso di essa;
- c) la manutenzione e la pulizia delle aree scoperte e le aree verdi di pertinenza, come individuato sulla planimetria di cui all'Allegato A);
- d) gli ulteriori servizi specificati nella presente convenzione.

Le condizioni sono tutte quelle stabilite dalla presente convenzione. L'impianto sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che l'E.T.S. conosce e accetta integralmente, senza riserva alcuna.

Al momento della consegna sarà redatto dalla Stazione Appaltante apposito verbale relativo allo stato dell'impianto, sottoscritto dall'E.T.S.. Analogo verbale verrà redatto al termine della convenzione di servizi, al fine della ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature, dotazioni impiantistiche e tecnologiche dell'impianto che dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo il normale degrado d'uso.

Art. 3 – Natura e valore della convenzione e corrispettivi relativi alla gestione dell'impianto

Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 la presente convenzione è finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Ai sensi del comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 *“le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.”*.

La convenzione non prevede alcun corrispettivo a favore dell'E.T.S. e l'assetto di interessi dedotto nella convenzione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario,

intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

Ai fini della presente convenzione l'E.T.S. non riceverà dal Comune alcun corrispettivo o contributo per la gestione dell'impianto, in quanto l'E.T.S. incassa direttamente le tariffe pagate dagli utenti per l'utilizzo dell'impianto e tale importo contribuisce a remunerare i costi sostenuti dall'E.T.S. e pertanto al rimborso delle spese. Gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti al ribasso sono pari zero.

L'E.T.S. avrà comunque:

- a) il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della convenzione e ottenere remunerazione degli oneri sostenuti, ovvero rimborso delle spese, attraverso la riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;
- b) la riscossione delle entrate derivanti dalla gestione (diretta o indiretta) e di eventuali servizi autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- c) lo sfruttamento di eventuali diritti della pubblicità commerciale effettuata all'interno dell'impianto.

L'E.T.S. non è tenuto a versare alcun canone periodico per la gestione dell'impianto, in quanto la rinuncia del canone ricognitorio da parte del Comune contribuisce al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio e al rimborso delle spese sostenute dall'E.T.S. per la gestione del servizio.

Qualora la convenzione non mantenga l'equilibrio economico finanziario della gestione, non è previsto alcun contributo da parte del Comune e l'E.T.S. ha diritto a recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di 60 giorni, senza applicazione di penali.

Art. 4 – Obblighi, oneri e responsabilità dell'E.T.S.

L'E.T.S., come sopra rappresentato, accetta di eseguire il suddetto servizio sotto la piena osservanza di tutte le norme, patti e condizioni della presente convenzione e secondo quanto indicato nell'eventuale proposta progettuale presentata.

L'E.T.S., in particolare è tenuto:

- a) ad utilizzare in proprio la sala polivalente e la cucina solo per finalità compatibili con l'attività istituzionale dell'E.T.S. stesso;

- b) a sub concedere in uso la sala polivalente ai soggetti richiedenti per finalità non lucrative applicando le tariffe approvate dal Comune annualmente con Delibera di Giunta Comunale;
- c) a garantire n. 2 utilizzi gratuiti e n. 10 utilizzi a rimborso spese all'Associazione Lions Club International - Distretto 108 TB di Pieve di Cento per anno solare, come previsto da Deliberazione di Giunta n. 113 del 2024, programmandoli nel rispetto delle iniziative e delle attività istituzionali precedentemente calendarizzate, salvo utilizzi non programmabili dettati da situazioni emergenziali, come da punto g) dell'art. 4 della presente Convenzione
- d) a produrre e somministrare alimenti e bevande ai sub concessionari fruitori della sala polivalente qualora dagli stessi richiesto, applicando prezzi compatibili con le finalità ricreative e sociali dell'impianto;
- e) a sub concedere in uso la sala polivalente, applicando le tariffe approvate dal Comune, ai soggetti che la richiedono per finalità non lucrative e che intendano anche fruire di alimenti e bevande che possono essere somministrati loro solo da soggetti terzi che svolgono tale attività a titolo professionale (es. catering esterni) e che, solo a tal fine e previa fornitura delle necessarie istruzioni da parte dell'E.T.S., possono utilizzare la cucina dell'impianto;
- f) ad assicurare, durante il periodo di subconcessione dell'impianto, la necessaria vigilanza sul corretto utilizzo dei locali e dei servizi e sul contenimento dei rumori;
- g) a collaborare con il Comune in occasione di calamità e/o emergenze di protezione civile, liberando la sala polivalente per permettere di ospitare la popolazione e utilizzando la cucina per la produzione di pasti da somministrare alla popolazione stessa, unitamente alle bevande, durante la fase emergenziale, secondo le modalità che saranno definite dalla Protezione Civile, con oneri per le materie prime a carico di quest'ultima;
- h) a collaborare con il Comune in occasione di giornate dedicate all'assistenza ai bisognosi e agli indigenti, utilizzando la cucina per la produzione dei pasti da somministrare ai partecipanti, unitamente alle bevande, secondo le modalità che saranno definite dal Comune e con oneri per le materie prime a carico di quest'ultimo;
- i) ad allestire il locale per gli usi indicati nelle lettere precedenti e a non utilizzare la sala per attività contrarie alla legge e che possano mettere a rischio l'ordine pubblico o che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- j) alla gestione autonoma della sicurezza antincendio, compresa la redazione del Piano di Emergenza dei locali, in relazione alle diverse tipologie di utilizzo dell'impianto, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;

- k) alla fornitura a proprie spese del materiale in uso ai servizi igienici (carta igienica, sapone mani, salviette);
- l) al corretto conferimento dei rifiuti prodotti dagli organizzatori e dal pubblico come da programmazione applicata dal gestore del servizio, intestandosi l'utenza relativa alla corresponsione tributaria TARI del locale in oggetto;
- m) al rispetto e applicazione, in autonomia, delle norme relative alla somministrazione di alimenti e bevande, all'igiene e sicurezza alimentare, alla prevenzione incendi, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'organizzazione di eventi e spettacoli ove applicabili, dotandosi delle autorizzazioni e documentazioni necessarie (esempio: DVR - DUVRI Impianto, Piano di Emergenza, Certificazione Defibrillatori, Omologazioni, Abilitazioni, Pratiche antincendio, Pratiche per attività di pubblico spettacolo etc.);
- n) a farsi carico degli oneri manutentivi ordinari e periodici dell'impianto (compresa cucina, presidi e impianti antincendio, servizi igienici e tutti gli impianti tecnologici), anche con riguardo alla pulizia dei locali (sala polivalente, servizi igienici, cucina, depositi, eventuali aree esterne);
- o) a farsi carico delle forniture energetiche (energia elettrica, gas, acqua) e di eventuali altre utenze (es. telefoniche, connettività, TARI ecc.), provvedendo a volturarle a proprio nome entro 30 giorni dall'inizio della presente convenzione;
- p) a gestire le prenotazioni dell'impianto e degli eventi, rispettando sempre la capienza massima di **300** persone, anche attraverso procedure telematiche in collaborazione con il Comune. In caso di richieste di più soggetti per la stessa data, al fine di procedere all'assegnazione della sala, ci si attiene al seguente ordine di precedenza, fatte salve le prenotazioni già inserite in precedenza nell'agenda della sala stessa: 1. iniziative di carattere istituzionale, nonché iniziative dell'Amministrazione Comunale; 2. iniziative patrocinate dal Comune di Pieve di Cento; 3. iniziative di altre istituzioni, enti e soggetti pubblici; 4. altre iniziative. Fatte salve le precedenze di cui sopra, l'impianto è subconcesso secondo l'ordine cronologico delle richieste;
- q) a promuovere l'utilizzo dell'impianto tra la popolazione e nel corso delle principali attività svolte dall'E.T.S.;
- r) ad acquisire a propria cura e spese qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso e a realizzare eventuali interventi edilizi necessari per l'utilizzo della struttura ovvero per l'attività di gestione, ivi compresa l'attività di pubblico spettacolo;
- s) a segnalare tempestivamente per iscritto al Comune ogni danno arrecato o rilevato nell'impianto, prima di provvedere alla riparazione.

L'E.T.S. inoltre è tenuto:

- a) ad effettuare le operazioni di gestione del verde pubblico e della fornitura di prodotti per la cura del verde nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*";
- b) a rispettare nell'attività di organizzazione e realizzazione di eventi il Decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*";
- c) a rispettare nella gestione ovvero nell'eventuale affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e il DM 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica che disciplinano i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*";
- d) a rispettare nell'acquisizione di nuovi arredi il decreto 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni.*" e le norme di prevenzione incendi;

Qualsiasi innovazione e modificazione nello stato dell'impianto, comprensivo di tutte le attrezzature, dotazioni impiantistiche e tecnologiche presenti e dei terreni, oggetto della convenzione, dovrà essere autorizzata in forma scritta dal Responsabile competente del Comune, previa dimostrazione del rispetto della normativa vigente, e dovrà essere corredata da idonea certificazione, qualora necessaria.

Art. 5 – Obblighi di sicurezza

L'E.T.S. selezionata si obbliga:

- a) a non introdurre nei locali oggetto del presente avviso pubblico attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CEE;
- b) a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e malfunzionamenti riscontrati negli spazi-arredi e attrezzature in essi eventualmente contenuti – mediante consegna di nota scritta al Comune di Pieve di Cento Ufficio Protocollo o tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica "[urp @comune.pievedicento.bo.it](mailto:urp@comune.pievedicento.bo.it)";
- c) a segnalare tempestivamente al Comune di Pieve di Cento, proprietario degli spazi dati in concessione ogni eventuale esigenza di interventi manutentivi straordinari ovvero che si

configurano come valorizzazione patrimoniale, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;

d) a lasciare sempre sgombrare le uscite di sicurezza dei locali durante l'utilizzo e lo svolgimento delle attività;

e) a prevedere, durante lo svolgimento delle attività, una corretta gestione di eventuali situazioni di emergenza;

f) a provvedere a tutti gli **adempimenti connessi alla sicurezza** ed in particolare:

- garantire il mantenimento in efficienza delle strutture e degli impianti/attrezzature attraverso la manutenzione ordinaria periodica e programmata;
- effettuare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) per ciò che attiene e compete alla gestione delle attività;
- effettuare tutti gli adempimenti spettanti inerenti l'attuazione del DM 2 settembre 2021 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

g) a fare riferimento al Piano di Emergenza esposto all'interno dei locali;

h) a prendere visione prima dell'inizio dell'attività della posizione:

- degli estintori e delle attrezzature e dispositivi per la sicurezza;
- degli interruttori di emergenza dell'impianto elettrico.

Art. 6 – Attività accessorie alla gestione

L'E.T.S., nel rispetto delle norme legislative e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sociale e ricreativa prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio impiegando la cucina esistente, fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni;

b) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio esclusivamente di articoli e gadget strettamente correlati alle attività praticate all'interno dell'impianto e alla promozione del territorio e dell'economia pievesi;

c) effettuare attività consentite dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti per la tipologia dell'impianto anche tramite cessione in uso temporaneo dell'impianto a terzi per eventi privati, fatto

salvo l'onere di controllo e custodia da parte dell'E.T.S. e l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.

Art. 7 – Pubblicità dell'impianto e sponsorizzazioni

E' consentita ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

L'E.T.S. è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore.

L'E.T.S. è altresì autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte e dovrà comunicare tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla stipula, a mezzo PEC al Comune, i relativi contratti ed ogni successiva eventuale modifica degli stessi.

Art. 8 – Rendiconto delle attività realizzate sull'impianto

L'E.T.S. ha l'obbligo inoltre di trasmettere al Comune entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) una relazione descrittiva della situazione della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno precedente, con il dettaglio dei relativi importi;
- b) i dati di sintesi sulla gestione economica dell'impianto, con le modalità e i contenuti che saranno indicati dal Comune al fine di permettere a quest'ultimo di determinare gli effettivi costi di gestione e le potenzialità economiche dell'impianto;
- c) una relazione annuale consuntiva delle attività svolte nell'anno precedente nell'impianto;
- d) le quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio dell'anno in corso;
- e) altra documentazione da trasmettere a mezzo PEC su richiesta del Comune (DVR - DUVRI Impianto, Piano di Emergenza, Certificazione Defibrillatori, Omologazioni, Abilitazioni etc.).

Art. 9 – Oneri della stazione appaltante

Sono a carico del Comune:

- a. la determinazione delle Tariffe d'uso dell'impianto;
- b. la manutenzione straordinaria dell'impianto.

Art. 10 - Durata del servizio

La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni a decorrere dal ____, eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni qualora l'Amministrazione comunale ritenga ne sussistano le condizioni.

Alla scadenza naturale la convenzione potrà essere soggetta a proroga tecnica per un periodo massimo di mesi sei, nelle more dell'espletamento del procedimento per l'individuazione del nuovo E.T.S., agli stessi patti e condizioni.

Art. 11 – Modalità di svolgimento e carattere del servizio

Il servizio deve essere svolto con regolarità e senza interruzioni.

L'E.T.S. non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con il Comune. Potranno essere concordati con l'Amministrazione eventuali periodi di sospensione delle attività.

Ogni sospensione dell'attività o chiusura dell'impianto o di alcune sue parti deve essere comunicata tempestivamente tramite PEC.

Art. 12 – Tariffe, giornate riservate al Comune e attività rivolte al sociale

Le tariffe massime attualmente praticabili dall'E.T.S. sono quelle approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del _____ e aggiornate annualmente con D.G.C.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto devono essere apposte in modo visibile nell'impianto medesimo e sono riscosse ad esclusiva cura dell'E.T.S., con l'obbligo di riportarle nel bilancio consuntivo.

L'E.T.S. si impegna a mettere l'impianto a disposizione gratuitamente:

- a) del Comune e/o di soggetti individuati dal Comune stesso per attività istituzionali;
- b) del Comune in caso di utilizzo per emergenze di protezione civile qualsiasi ne sia la durata;
- c) del Comune nelle giornate che organizzerà per la produzione e somministrazione di pasti ai bisognosi.

Art. 13 – Direttore dell'impianto e Personale

L'E.T.S. entro 10 giorni comunicherà a mezzo PEC al Comune il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, al quale il Comune potrà riferirsi per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della presente convenzione e che è tenuto, per quanto possibile, alla reperibilità

telefonica in caso di emergenza. In caso di mancata comunicazione del nominativo il Comune farà riferimento al Presidente dell'E.T.S..

L'E.T.S. dichiara di attuare nei confronti di propri eventuali lavoratori dipendenti le condizioni previste nei contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio, provvedendo a propria cura e spesa alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le norme di carattere previdenziale.

L'E.T.S. si impegna altresì ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell'impianto, come previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Responsabilità, assicurazione e sinistri

L'E.T.S. è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico e amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione.

Contestualmente alla firma del "Verbale di Consegna" ed in base alle disposizioni della Legge 10/91 e ss.mm.ii., l' E.T.S. dovrà nominare il soggetto "TERZO RESPONSABILE" dell'esercizio e della manutenzione di tutti gli impianti termici presenti nell'immobile. Si intendono pertanto a carico dell' E.T.S. e del soggetto terzo responsabile tutti gli oneri indicati all'art.11 del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.

L'E.T.S. risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti attrezzature e arredi all'interno dell'impianto e di tutte le conseguenze amministrative, penali e civili derivanti a seguito dei danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

L'E.T.S. ha prodotto copia della polizza di assicurazione RCT/RCO per la copertura dei per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della convenzione, dove è esplicitamente indicato che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza risulta stipulata da XXXXXXXX presso XXXXXXXX al numero XXXXXXXX del XXXXXXXX e prevede, sia per la RCO che per la RCT, un massimale di euro XXXXXXXX (XXXXXXX/XX) per sinistro, in corso di validità (validità dal ____ al ____) premio pagato il XXXXXX e con l'impegno del contraente a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dalla convenzione per le coperture assicurative. Le spese sostenute dall'E.T.S. per le coperture assicurative di cui alla presente convenzione sono da ritenersi integralmente rimborsate dal Comune nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato.

Art. 15 – Polizza Assicurativa Rischio incendio

L'E.T.S. ha prodotto copia della polizza assicurativa Rischio incendio.

La polizza risulta stipulata da XXXXXXXX presso XXXXXXXX al numero XXXXXXXX del XXXXXXXX e prevede, per beni mobili e attrezzature e dell'immobile un massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo di euro XXXXXXXX (XXXXXXX/XX) e per valore dell'immobile ricostruzione a nuovo euro XXXXXXXX (XXXXXXX/XX) in corso di validità (validità dal ____ al _____) premio pagato il XXXXXX . Le spese per le coperture assicurative di cui alla presente convenzione sono a carico dell'E.T.S., nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato.

Art. 16 – Cessione della convenzione e subappalto.

L'E.T.S. è tenuto a seguire in proprio i servizi e tutto quanto previsto dalla presente convenzione, la quale non potrà essere ceduta, a pena di nullità.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della convenzione.

E' consentito all'E.T.S., previa comunicazione tramite PEC, al Comune, di avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati:

- a) per le attività di pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto;
- b) per la gestione dell'eventuale spaccio interno;
- c) per la produzione e somministrazione di pasti e per la gestione della cucina in genere.

Art. 17 – Inadempienze, penalità, risoluzione

L'E.T.S. è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione.

Nel caso di inosservanza da parte dell'E.T.S. degli obblighi o condizioni previsti dalla presente convenzione, il Comune inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere mediante PEC o raccomandata A.R., assegnando un termine temporale, decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute il Comune dichiara risolta la convenzione.

Il Comune può risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi e in quelli eventualmente previsti da altre norme della presente convenzione:

- per grave violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione;
- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

Art. 18 – Recesso

L'E.T.S. è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dalla convenzione, salvo l'obbligo del preavviso di almeno quindici giorni.

L'E.T.S. è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione della convenzione.

Qualora L'E.T.S. non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

Art. 19 – Modifiche della convenzione

La convenzione può essere modificata solo attraverso la stipula di atti aggiuntivi.

Art. 20 – Vigilanza e controlli

Il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della convenzione è soggetto a verifica da parte del Comune.

Art. 21 – Cessione dei crediti

E' vietato all'E.T.S. cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Art. 22 – Domicilio dell'E.T.S.

A tutti gli effetti della presente convenzione l'E.T.S. elegge domicilio presso la sede legale di XXXXXXXX in via XXXXXXXX n. XXX. Le notifiche e le intimazioni verso l'E.T.S. verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata a XXXXXXXX, oppure mediante lettera raccomandata.

Art. 23 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti, imposte e ogni altra spesa relativa alla presente convenzione sono a carico dell'E.T.S..

Art. 24 – Imposta di bollo e Registrazione

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, con spese a

carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 25 – Privacy, Sicurezza e Riservatezza

Per il trattamento dei dati personali si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Per quanto attiene alla sicurezza e riservatezza:

- a) l'E.T.S. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.
- b) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
- c) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- d) L'E.T.S. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti a), b) e c) e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- e) L'E.T.S. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da a) ad e), il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che l'E.T.S. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- g) L'E.T.S. potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'E.T.S. stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
- i) L'E.T.S. non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta,

ritrasmetterli al Comune stesso.

Art. 26 - Norme d'applicazione

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione si opera rinviando alle specifiche previsioni di legge e regolamento che disciplinano il presente rapporto convenzionale.

Art. 27 – Documenti che fanno parte della convenzione

Fanno parte della presente convenzione e si intendono integralmente conosciuti i seguenti documenti:

- a) proposta progettuale presentata in sede di gara e conservata agli atti;
- b) Allegato A: planimetria;
- c) Allegato B: inventario attrezzature cucina;

Art. 28 – Contenzioso e definizione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza della convenzione sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Ferrara. È escluso l'arbitrato.

Art. 29 – Dichiarazioni finali

L'E.T.S. approva e si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo nell'esecuzione della presente convenzione il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pieve di Cento (reperibile sul sito internet comunale – sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”) e prende atto delle cause di risoluzione contrattuali previste dei codici di comportamento nazionale e aziendale, in caso di violazione dei codici stessi.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni; esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, l'Amministrazione dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'E.T.S. si impegna altresì a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

P. IL COMUNE DI PIEVE CENTO

IL legale Rappresentante

XXXXXXX

P. XXXXXXXX - IL XXXXXXXX

XXXXXXX